



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 293 del 19/02/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 29 dicembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, CHIARA CECINELLI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

94) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.C.TORPEDO RIETI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 800,00 E DIFFIDA, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MASTROIACO RENCO FINO AL 13/02/2026, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE MONACO FABIO PER 2 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FIOCCO JASON FINO AL 31/12/2026, A CARICO DEL CALCIATORE GUNNELLA GIOVANNI FINO AL 30/06/2026, A CARICO DEI CALCIATORI DE FULGENTIIS LUCA E LORENZONI GIACOMO PER 5 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE PENGILI MARKO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.195 LND DEL 11/12/2025
(Gara: MONTE SAN GIOVANNI – S.C.TORPEDO RIETI del 06/12/2025 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 219 del 30/12/2025

Con delibera pubblicata il **11/12/2025** sul C.U. n. **195** del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **MONTE SAN GIOVANNI – S.C.TORPEDO RIETI del 06/12/2025 – Campionato Seconda Categoria**, irrogava le seguenti sanzioni:

AMMENDA DI EURO 800,00 E DIFFIDA, a SOCIETÀ S.C.TORPEDO RIETI “[..] Perché propri sostenitori, in campo avverso, nel corso della gara, in più occasioni, rivolgevano espressioni gravemente offensive nei confronti dell'arbitro e dei calciatori della squadra avversaria. Al termine della gara, appena decretata la fine, l'arbitro veniva aggressivamente accerchiato e ripetutamente minacciato da numerosi calciatori della società. In questo frangente il direttore di gara ne riusciva ad identificare alcuni, mentre altri non poteva riconoscerli a causa della situazione particolarmente convulsa e pericolosa. Veniva quindi spintonato con due mani al petto e riceveva

anche altre spinte da tergo da tesserati. Nessun supporto gli veniva prestato dai dirigenti della società, mentre riceveva soccorso da tesserati della società ospitante ed in particolare dal calciatore n. 1 Sacco Federico, che cercava di scortarlo nello spogliatoio, mentre un altro calciatore non identificato della società ospite lo attingeva con uno sputo sulla parte posteriore dei pantaloncini. Riuscito a giungere nello spogliatoio, si chiudeva dentro, mentre la porta veniva raggiunta da diversi colpi e provvedeva a richiedere l'intervento della Forza Pubblica che giunta al campo ristabiliva la situazione e, successivamente scortava l'arbitro all'uscita dell'impianto fino all'imbocco della statale per Roma. [...]”;

Inibizione fino al 13/02/2026, a carico del dirigente **Mastroiaco Renzo** “[...] Per mancata assistenza all'arbitro al termine della gara [...]”;

squalifica per 2 gare a carico dell'allenatore **Monaco Fabio** “[...] Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro [...]”;

squalifica fino al 31/12/2026 a carico del calciatore **Fiocco Jason**, “[...] Perché, al termine della gara proferiva espressioni offensive e blasfema nei confronti dell'arbitro. Inoltre lo attingeva con uno sputo colpendolo ad un calzettone. (art. 36 comma 1 lett. b) del CGS) [...]”;

squalifica fino al 30/06/2026 a carico del calciatore **Gunnella Giovanni** “[...] Perché, a fine gara, proferiva espressioni gravemente offensive e particolarmente oltraggiose e minacciose nei confronti dell'arbitro. Inoltre stringeva l'avambraccio sinistro dell'arbitro senza comunque causare conseguenze. (art. 36 comma 1 lett. b) del CGS) [...]”;

squalifica a carico del calciatore **De Fulgentiis Luca** per 5 gare “[...] perché, a fine gara, proferiva espressioni offensive ed oltraggiose nei confronti dell'arbitro. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS) [...]”.

squalifica a carico del calciatore **Lorenzoni Giacomo** per 5 gare “[...] Perché, al termine della gara proferiva espressioni gravemente minacciose ed offensive nei confronti dell'arbitro. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS) [...]”.

squalifica a carico del calciatore **Pengili Marko** per 3 gare, “[...] Perché al termine della gara rivolgeva all'arbitro espressione gravemente irrispettosa. [...]”.

Preannuncio e reclamo. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo asserendo che una presunta non condivisibile decisione arbitrale, avrebbe generato una situazione di caos nel corso della competizione, tanto da non ritenere plausibile che il direttore di gara abbia potuto con esattezza individuare i singoli autori delle condotte contestate dal giudice sportivo di primo grado. Inoltre, la reclamante deduceva di essersi sempre distinta per la condivisione di valori quali il rispetto della disciplina così come i calciatori, dell'allenatore e del dirigente destinatari delle sanzioni impugnate. Quanto al comportamento dei propri tifosi, la reclamante contestava la ricostruzione dei fatti riportata nel referto arbitrale.

La reclamante presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 29 Dicembre del 2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esamina il reclamo in epigrafe.

Erano presenti i sigg.ri Botta Stefano (direttore generale) e Nobili Massimo (dirigente) i quali si riportavano all'atto di reclamo insistendo per il suo accoglimento.

Camera di consiglio. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale. Dalla lettura del referto arbitrale, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ex art. 61 CGS, risulta quanto segue:

Quanto al tesserato **Fiocco Jason**, dopo il termine della gara, mentre l'arbitro tentava di rientrare nel proprio spogliatoio, il calciatore protestava nei suoi confronti, pronunciando diverse frasi blasfeme e offensive, quali, a titolo esemplificativo: «sei un coglione, ti credo che poi vi menano!» e «figlio di puttana, devi morire». Successivamente, dopo che l'arbitro si era allontanato di circa 15 metri e veniva nuovamente accerchiato dai calciatori della società in questione (come riportato nella sezione “Note” del referto), lo stesso calciatore lo attingeva con uno sputo, colpendolo sul calzettone sinistro. L'arbitro riferiva di non aver esibito il cartellino rosso nonostante l'episodio fosse avvenuto all'interno del recinto di gioco, poiché, considerato il clima di forte confusione e le ripetute minacce, offese e tentativi di aggressione subiti, aveva ritenuto che l'esibizione potesse mettere a rischio la propria incolumità fisica; pertanto, considerava comunque il calciatore in oggetto espulso.

Quanto al tesserato **De Fulgentiis Luca**, appena l'arbitro era riuscito ad abbandonare il recinto di

gioco al termine della gara e immediatamente prima di rientrare nel proprio spogliatoio, il calciatore sopra indicato proferiva nei suoi confronti la seguente frase *oltraggiosa*: «*Con tua madre ci giochiamo a chi glielo mette più forte, sei un incapace*». L'arbitro riferiva di non aver esibito il cartellino rosso, nonostante l'episodio fosse avvenuto all'interno del recinto di gioco, poiché, considerato il clima di forte confusione e le ripetute minacce, offese e i tentativi di aggressione subiti, aveva ritenuto che l'esibizione potesse mettere a rischio la propria incolumità fisica; pertanto, considerava comunque il calciatore in oggetto espulso.

Quanto al tesserato Gunnella Giovanni, immediatamente dopo che l'arbitro aveva decretato il termine della gara, il calciatore correva verso di lui insieme a diversi compagni, urlandogli frasi offensive e minacciose, quali: «*Ma che cazzo fai, uomo di merda! sei da ammazzare*». Contestualmente, il calciatore si avvicinava all'arbitro, costringendolo ad indietreggiare di alcuni metri. Successivamente, dopo che l'arbitro effettuava uno scatto di circa 15 metri (come descritto nella sezione "Note"), il calciatore persisteva nelle proteste e nelle offese, aggiungendo frasi intimidatorie del tipo: «*Se non scrivi sul referto che hai sbagliato ti ammazzo, ti giuro ti ammazzo, a te e tuo padre che sta là fuori, maledetto!*».

Nel contempo, mentre un calciatore della società ospitante cercava di allontanare l'arbitro e di tutelarne l'incolumità, il calciatore lo afferrava per un braccio e continuava ad apostrofarlo e offenderlo, stringendo la mano sull'avambraccio sinistro dell'arbitro e arrecandogli esclusivamente fastidio, senza procurargli dolore. Inoltre proferiva la seguente frase: «*Questo sport è una merda, perché ci siete voi arbitri che siete tutti così, vi devono ammazzare a voi e a tutta la FIGC, testa di cazzo!*». Tali espressioni, e in particolare quest'ultima, risultavano a giudizio dell'arbitro gravemente lesive sotto il profilo morale e offensive dell'onore dell'AIA e della FIGC.

L'arbitro non aveva esibito il cartellino rosso, ritenendo che l'esibizione potesse mettere a rischio la propria incolumità fisica; pertanto considerava comunque il calciatore in oggetto espulso.

Quanto al tesserato Monaco Fabio, al termine della gara, protestava veementemente nei confronti dell'arbitro e proferiva espressioni irrispettose, quali: «*Ma come cazzo fai?*» e «*sei un incapace!*».

L'arbitro non aveva esibito il cartellino rosso, ritenendo che l'esibizione potesse mettere a rischio la propria incolumità fisica; pertanto considerava comunque l'allenatore in oggetto espulso.

Quanto al tesserato Pengili Marko, immediatamente dopo il termine della gara protestava nei confronti del direttore di gara, urlando frasi di dissenso ed espressioni irrispettose come «*sei un incapace, cazzo, mi hai rovinato il weekend*». Anche in tal caso l'arbitro non aveva esibito il cartellino rosso ritenendo che esibirlo avrebbe potuto mettere a rischio la sua incolumità fisica, ma comunque considerava il calciatore in oggetto espulso.

Con riferimento al Pubblico e agli incidenti, nel corso del secondo tempo, in più occasioni e precisamente ai minuti 26, 39 e 48, diversi sostenitori della società ospitante avevano rivolto frasi provocatorie e offensive nei confronti di alcuni calciatori della squadra avversaria, quali, a titolo esemplificativo: «*non piangere, stupido*», «*c'hai avuto un buco di culo che non giocavo io, sennò sai come ti rompevo il culo*», «*coglione*», «*siete degli stupidi*».

Al termine della gara, circa quaranta sostenitori della medesima società avevano rivolto frasi offensive e minacciose nei confronti dell'arbitro, quali: «*oggi non ti faccio uscire, coglione*» e «*sei un coglione, arbitro di merda*».

Successivamente, dopo il termine della gara e mentre l'arbitro rientrava negli spogliatoi scortato dal calciatore n. 1 della società ospitante, una persona non autorizzata e indebitamente presente nell'area spogliatoi aveva proferito nei suoi confronti frasi altamente oltraggiose e ingiuriose, simulando inoltre il gesto di colpirlo con uno schiaffo senza tuttavia attingerlo.

Nelle Note del referto arbitrale è riportato che appena dopo che l'arbitro aveva decretato il termine della gara (ore 16:20), veniva accerchiato da circa 10 tesserati della Società Torpedo, i quali lo offendevano e protestavano avverso la decisione assunta in campo, tentando di aggredirlo e urlandogli frasi intimidatorie e gravemente minacciose, tra cui: «*ti spacchiamo il culo*», «*devi aver avuto una brutta infanzia con quello stronzo di tuo padre*», «*aspettaci qua, fuori, coglione*», «*siamo 20 contro uno*».

Per evitare il contatto l'arbitro indietreggiava di diversi metri, ma un calciatore non identificato lo spingeva lievemente con entrambe le mani al petto, senza provocargli dolore.

L'arbitro era quindi costretto a effettuare uno scatto di circa 15 metri; i medesimi tesserati continuavano a inseguirlo correndo, offendendolo e cercando nuovamente il contatto. In tale frangente l'arbitro riceveva altre due leggere spinte da tergo, senza conseguenze; dopo la

seconda, un calciatore non identificato (Società Torpedo) gli tirava la maglietta.

Non interveniva alcun dirigente della Società Torpedo; intervenivano invece alcuni tesserati della società avversaria per impedire l'aggressione.

Tra questi, il calciatore n. 1, qualificandosi come appartenente alla Polizia di Stato, scortava l'arbitro fino allo spogliatoio. Nel tratto finale e fino all'area spogliatoi, i tesserati della Società Torpedo continuavano a seguirlo e intimidirlo; uno di essi, non identificato, lo attingeva con uno sputo sulla parte posteriore dei pantaloncini.

L'arbitro segnala di non aver identificato tutti i responsabili; quelli riconosciuti venivano indicati nella scheda disciplina.

All'interno dello spogliatoio, alcune persone riconducibili alla Società Torpedo colpivano la porta con pugni, persistendo nelle offese e nelle minacce da circa cinque minuti. Ritenendo in pericolo la propria integrità fisica, l'arbitro contattava il 112. Alle ore 17:05 giungevano due pattuglie dell'Arma dei Carabinieri, che lo identificavano e verificavano la situazione, nel frattempo tornata tranquilla; quindi lo scortavano fino all'imbocco extraurbano della S.S. 4, da cui rientrava a casa senza ulteriori problematiche.

Decisione. Preliminarmente, deve dichiararsi l'inammissibilità del reclamo con riferimento alla posizione dell'allenatore, destinatario della squalifica per n. 2 gare, poiché, ai sensi dell'art. 137, comma 3, CGS "(..)non sono impugnabili, ad eccezione dell'impugnazione proposta dal Presidente Federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: (..)

b)inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino a un mese;".

Con riferimento alle altre posizioni, osserva il Decidente che il reclamo sia meritevole di parziale accoglimento nei termini appresso indicati.

Quanto alla posizione della società, i fatti risultano provati, non emergendo dal referto arbitrale elementi di macroscopica contraddittorietà o manifesta irragionevolezza.

Tuttavia, sotto il profilo della dosimetria, non ricorre recidiva, gli episodi non hanno avuto conseguenze né sussistono circostanze aggravanti; pertanto, in applicazione del principio di proporzionalità, la sanzione congrua risulta essere l'ammenda ridotta ad euro 500,00 con annullamento della diffida.

Quanto alla posizione del calciatore Gunnella Giovanni, la responsabilità disciplinare risulta correttamente affermata in prime cure, alla luce delle condotte descritte nel referto arbitrale (proteste reiterate, frasi gravemente offensive e minacciose e contatto fisico mediante trattenuta del braccio), cui va riconosciuta piena attendibilità in assenza di elementi di macroscopica contraddittorietà o manifesta irragionevolezza.

Ciò posto, sotto il profilo della dosimetria, la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure — squalifica fino al 30/06/2026 — appare eccessiva e sproporzionata rispetto alla concreta gravità del fatto come accertato, tenuto conto che il contatto fisico si è sostanziato in una presa al braccio/avambraccio, descritta dall'arbitro come causa di solo fastidio, senza dolore né conseguenze lesive e che non risultano ulteriori condotte violente produttive di danno, né eventi con esiti pregiudizievoli.

In applicazione dell'art. 36 CGS c.1 lett. b), la sanzione-base è individuabile nel minimo edittale di 8 giornate di squalifica o a tempo determinato, con un aumento in ragione della gravità delle frasi intimidatorie e dell'azione di trattenuta/ostacolo nei confronti dell'arbitro.

Alla luce di tali elementi, e nel rispetto del principio di proporzionalità, la misura congrua viene determinata in 10 (dieci) gare di squalifica, in luogo della squalifica a tempo fino al 30/06/2026.

Quanto alla posizione dei calciatori De Fulgentiis Luca e Lorenzoni Giacomo la responsabilità disciplinare risulta correttamente affermata, non emergendo elementi idonei a incrinare l'attendibilità del referto arbitrale.

Tuttavia, sotto il profilo della dosimetria, la sanzione irrogata in prime cure (5 giornate di squalifica) appare lievemente eccessiva rispetto alla concreta entità delle condotte ascritte e al loro complessivo disvalore, in assenza di ulteriori profili aggravanti e/o conseguenze pregiudizievoli.

Pertanto, in applicazione del principio di proporzionalità e di adeguatezza della sanzione, la misura ritenuta congrua è determinata in 4 (quattro) giornate di squalifica per ciascuno dei predetti calciatori, in riforma sul punto della decisione impugnata.

Quanto alla posizione del calciatore Fiocco Jason, la responsabilità disciplinare risulta correttamente affermata in prime cure, dovendosi riconoscere piena attendibilità al referto arbitrale il quale descrive una condotta connotata da particolare gravità. Sotto il profilo della dosimetria, la

sanzione irrogata — squalifica fino al 31/12/2026 — non appare sproporzionata, atteso che lo sputo integra una condotta di accentuato disvalore, lesiva della dignità personale del direttore di gara e idonea a incidere in modo rilevante sull'ordine e sulla regolarità della competizione; né risultano elementi attenuanti o circostanze tali da giustificare una rimodulazione in senso riduttivo.

Pertanto, la sanzione inflitta a carico del calciatore Fiocco Jason deve essere confermata.

Quanto alla posizione del dirigente Mastroiaco Renzo, la responsabilità disciplinare risulta correttamente affermata in prime cure, alla luce di quanto riportato nel referto arbitrale, dal quale emerge la mancata assistenza prestata al direttore di gara nella fase immediatamente successiva al termine dell'incontro.

Tuttavia, sotto il profilo della dosimetria, la misura dell'inibizione irrogata sino al 13/02/2026 appare eccedente rispetto al concreto disvalore della condotta omissiva contestata. In particolare, pur dovendosi censurare l'assenza di un intervento dirigenziale a tutela dell'arbitro, va considerato che l'episodio si è sviluppato in un contesto particolarmente convulso e che l'incolumità del direttore di gara è stata comunque assicurata dall'intervento di altri soggetti presenti, senza che risultino ulteriori conseguenze pregiudizievoli imputabili, in via diretta, alla condotta del dirigente.

Pertanto, in applicazione del principio di proporzionalità e di adeguatezza della sanzione, l'inibizione a carico del dirigente Mastroiaco Renzo deve essere ridotta fino all'11/01/2026.

Da ultimo, quanto alla posizione del calciatore Pengili Marko la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate deve ritenersi congrua e proporzionata, avuto riguardo al comportamento irrispettoso tenuto nei confronti dell'arbitro.

In chiusura, preme evidenziare come le argomentazioni svolte dalla reclamante — che nega radicalmente quanto riportato nel referto arbitrale — non appaiano plausibili né verosimili.

Come noto, infatti, il referto dell'arbitro costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art. 61 CGS, e nel caso di specie risulta chiaro, circostanziato e privo di evidenti contraddizioni, illogicità o profili di manifesta irragionevolezza.

Una contestazione meramente assertiva, invero, non è idonea a superare tale valore probatorio, tanto più quando investe indistintamente tutte le condotte e tutte le posizioni oggetto di reclamo: anche a voler astrattamente ipotizzare un errore percettivo su un singolo episodio, infatti, non è logicamente sostenibile prospettare un travisamento complessivo e generalizzato dell'intera sequenza dei fatti senza fornire riscontri oggettivi e un compendio probatorio specifico (testimonianze qualificate, documentazione, elementi video, ecc.).

Pertanto, in difetto di elementi concreti e convergenti idonei a infirmare il contenuto del referto, le doglianze della reclamante devono essere disattese, non potendosi ritenere sufficiente una negazione integrale e apodittica dell'accaduto per sovvertire la ricostruzione arbitrale.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Monaco Fabio, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 500,00 annullando la diffida, l'inibizione a carico del dirigente Mastroiaco Renzo all'11/01/2026, la squalifica a carico del calciatore Gunnella Giovanni a 10 gare e a carico dei calciatori De Fulgentiis Luca e Lorenzoni Giacomo a 4 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione dell'8 gennaio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI,
GIUSEPPE SANSOLINI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

73) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PRO FIANO A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.88 SGS DEL 27/11/2025

(Gara: CITTÀ DI CIAMPINO – PRO FIANO A.S.D. del 16/11/2025 – Campionato Under 17 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 230 del 09/01/2026

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Pro Fiano ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva disposto la ripetizione della gara in epigrafe.

In particolare il Giudice di prime cure aveva ritenuto che non sussistessero le condizioni per la sospensione della gara decisa dal direttore di gara.

La società grava la sentenza considerando che, invece, la gara era stata sospesa definitivamente dal Direttore di Gara per il rifiuto della società Ciampino di riprendere il gioco dopo la sospensione decretata per le intemperanze dei sostenitori della squadra di casa che avevano pesantemente minacciato il direttore di gara.

La Corte acquisiva quindi le dichiarazioni del direttore di gara che, audito direttamente, precisava che durante l'intervallo aveva sentito una persona, qualificatasi come Presidente della squadra ospitante, telefonare al proprio Organo Tecnico per lamentarsi dell'arbitraggio.

Durante il secondo tempo un gruppetto di sostenitori locali collocati su di una tribunetta opposta alla tribuna principale lo avevano minacciato pesantemente, mimando addirittura il gesto del taglio della gola, e si era accorto che due cancelli, posti nella recinzione da quel lato, che sembravano essere chiusi, in realtà non lo erano, rendendo la situazione assai pericolosa per la sua incolumità. In un frangente di gioco, accostatosi alla tribuna principale, aveva pregato i suoi genitori di chiamare la Forza Pubblica per la tutela propria e dei calciatori, ed aveva contestualmente sospeso la gara al 36' del secondo tempo, in attesa degli agenti, sul risultato di due a uno in favore della squadra ospite, con la squadra di casa con un uomo in meno per espulsione.

A quel punto due persone, di cui una quella qualificatasi come Presidente della società, entravano sul terreno di gioco da uno dei cancelli non chiusi.

La prima dichiarava a gran voce che la partita non poteva andare avanti in quel modo e mandava la sua squadra negli spogliatoi, la seconda continuava a minacciarlo.

Giunti sul posto i Carabinieri dopo qualche minuto l'Arbitro constatava che la squadra di casa era negli spogliatoi ormai da tempo e decretava la fine anticipata della gara.

A precisa domanda rispondeva che se la squadra non avesse abbandonato il campo, la gara, essendo ormai presente la Forza Pubblica, avrebbe potuto riprendere disputando i pochi minuti mancanti.

Ciò posto è evidente che, alla luce delle precisazioni rese dal direttore di gara, la sospensione della gara va addebitata integralmente alla squadra di casa, su cui incombe, è bene ricordarlo la disciplina dell'ordine pubblico in campo e nelle aree adiacenti prima, durante e dopo la gara.

La decisione di sospendere momentaneamente la gara adottata dall'Arbitro a causa della mancata chiusura di due cancelli sulla recinzione tra il terreno di gioco ed una zona aperta al pubblico, è assolutamente corretta, così come corretta è la decisione di attendere per la ripresa del gioco l'arrivo della Forza Pubblica, in carenza di concreti provvedimenti da parte della ospitante in merito al ripristino delle condizioni di sicurezza minime per consentire al direttore di gara di procedere in tranquillità.

Altamente pericolosa, oltre che riprovevole, è poi l'invasione vera e propria del campo di gioco da parte di due persone, riconducibili inequivocabilmente alla società Città di Ciampino, di cui una minacciava ancora l'Arbitro e l'altra ritirava di fatto la squadra dal campo.

Una situazione del genere, verificatasi in una gara giovanile, condotta ovviamente da un Arbitro giovane, così come gli atleti in campo, generata dalla violenza verbale di adulti e dalla irresponsabilità di persone che possono essere ricondotte alla compagine sociale che hanno fatto del tutto per minare la credibilità del direttore di gara ed intimidirlo, giustificavano ampiamente la decisione di sospendere definitivamente la gara, anche per la decisione assunta dalla squadra di casa di abbandonare anzitempo il terreno di gioco.

La responsabilità va addebitata alla società Città di Ciampino a cui va comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando il provvedimento di ripetizione della gara e, per l'effetto, di comminare alla società Città di Ciampino la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato Città di Ciampino – Pro Fiano A.S.D. 0 – 3.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

97) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SALARIA FOOTBALL CLUB, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE STASI FRANCESCO FINO AL 25/03/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.194 LND DEL 10/12/2025

(Gara: SALARIA FOOTBALL CLUB – GRIFONE GIALLOVERDE del 07/12/2025 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 230 del 09/01/2026

Con reclamo ritualmente proposto, la società A.S.D. Salaria Football Club impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicato sul C.U. n. 203 SGS del 28.04.2025, relativo alla gara del Campionato di Eccellenza Lazio Salaria Football Club Contro Grifone Gialloverde del 07.12.2025.

Con il suddetto provvedimento veniva inflitta al sig. Stasi Francesco, tesserato con mansione di massaggiatore della società reclamante, la sanzione dell'inibizione per mesi tre e mezzo, per avere, dopo essere stato allontanato per aver rivolto espressioni offensive all'arbitro, reiterato tale comportamento dalla tribuna e, al termine della gara, essere entrato indebitamente nell'area spogliatoi, avvicinandosi con atteggiamento aggressivo al direttore di gara e assumendo ulteriore condotta offensiva nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a), del C.G.S.

La società reclamante, nel proprio atto, deduceva l'eccessiva severità della sanzione irrogata, evidenziando che il sig. Stasi svolge la propria attività presso il sodalizio da due stagioni con comportamento ritenuto esemplare e senza precedenti disciplinari.

Sosteneva che le frasi attribuitegli (testualmente: "Sei un fenomeno, sei ancora convinto che non è rigore, hai rovinato questa partita") pur censurabili, non integrerebbero espressioni offensive tali da giustificare un'inibizione di così lunga durata.

La reclamante rilevava, inoltre, una asserita disparità di trattamento rispetto ad altri provvedimenti disciplinari pubblicati nel medesimo comunicato ufficiale, nei quali condotte ritenute più gravi sarebbero state sanzionate in misura inferiore.

Concludeva, pertanto, chiedendo la riduzione della sanzione ad un mese di inibizione, ovvero l'adozione di un provvedimento ritenuto più congruo.

Letti gli atti di gara ed esaminato il referto arbitrale e considerato l'art. 36, co. 1 lett. a) del C.G.S., il reclamo non merita accoglimento.

Dal rapporto del direttore di gara emerge infatti che il sig. Stasi Francesco, dopo aver rivolto

espressioni offensive nei confronti dell'arbitro dalla tribuna, reiterava tale comportamento anche successivamente all'allontanamento, proseguendo nelle proteste con frasi lesive del rispetto dovuto all'ufficiale di gara.

Non solo, al termine dell'incontro il medesimo entrava indebitamente nell'area spogliatoi, avvicinandosi al direttore di gara con atteggiamento aggressivo e assumendo ulteriore condotta offensiva.

Tale circostanza, per modalità e contesto, integra un aggravamento oggettivo della condotta, posto che l'ingresso nell'area riservata e l'avvicinamento diretto all'arbitro costituiscono comportamento idoneo ad incidere sulla sicurezza dell'ufficiale di gara.

La reiterazione delle espressioni offensive e l'ulteriore episodio verificatosi al termine della gara evidenziano, pertanto, una condotta non meramente impulsiva, bensì reiterata e connotata da particolare gravità.

Quanto alla dedotta disparità di trattamento rispetto ad altri provvedimenti disciplinari, la censura non può essere condivisa.

Le sanzioni disciplinari devono essere valutate in relazione alla specificità del caso concreto, tenendo conto della natura della condotta, delle modalità di realizzazione e del ruolo rivestito dal tesserato, non potendosi equiparare automaticamente situazioni soggettive e fattuali differenti.

La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare, pertanto, congrua e proporzionata ai fatti accertati.

Alla luce di quanto esposto, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Ilenja Mehilli

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 15 gennaio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

109) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FORTITUDO NEPI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE CALABRESI FABIO PER 6 GARE, A CARICO DELL'ALLENATORE PIFFERI MARCO PER 4 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CAPORUSCIO GABRIELE FINO AL 18/12/2026 E A CARICO DEI CALCIATORI CENICCOLA ALESSIO E ACQUAVIVA THOMAS PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.218 LND DEL 30/12/2025

(Gara: SORATTE-CAPENA – FORTITUDO NEPI CALCIO del 28/12/2025 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 242 del 16/01/2026

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Fortitudo Nepi Calcio ha impugnato le decisioni disciplinari adottate nei confronti dei suoi tesserati, elencate in epigrafe. La reclamante fornisce una diversa ricostruzione degli accadimenti, rispetto a quella riportata nel referto arbitrale, lamentando un comportamento persecutorio nei confronti dei propri tecnici e calciatori, attinti da numerosi provvedimenti disciplinari senza alcun motivo, mentre nessun provvedimento veniva irrogato agli avversari.

La Corte, rilevato che le affermazioni della reclamante non sono sostenute di alcun elemento utile a vincere la presunzione di atto fidefaciente del rapporto arbitrale, ha esaminato preliminarmente l'ammissibilità del reclamo in rapporto alle singole sanzioni comminate dal Giudice Sportivo rilevando l'inammissibilità del gravame avverso la squalifica per quattro gare comminata all'allenatore Pifferi Marco, in quanto inferiore al minimo reclamabile di un mese dettato dal regolamento.

Per quanto attiene le altre sanzioni quella a carico del calciatore Acquaviva Thomas appare assolutamente congrua ed esente da vizi.

Al calciatore viene addebitato un comportamento reiteratamente oltraggioso, concretizzatosi in due momenti temporali, accompagnato da un gesto di violenza sulle cose, segno evidente di una alterazione comportamentale non momentanea e spinta sino al dileggio delle doti fisiche del direttore di casa ed all'augurio di un male ingiusto; il tutto ha comportato l'irrogazione della sanzione minima edittale, assolutamente meritata e ben motivata.

Per quanto attiene, invece, all'allenatore Calabresi ed ai calciatori Caporuscio e Cennicola le sanzioni rispettivamente irrogate meritano una rivasitazione in accoglimento di alcuni motivi del reclamo.

Per quanto attiene all'allenatore Calabresi vi è da dire che il comportamento dello stesso è connotato da animosità nei confronti di un dirigente avversario, senza sconfinare in gesti di violenza consumata o tentata, e da un fare irrispettoso e contestatario nei confronti del direttore di gara, senza sconfinare in frasi scurrili o minacciose, ed in continuazione la sanzione irrogata può essere lievemente ridotta di una gara.

La posizione del calciatore Caporuscio, a cui è stata comminata la squalifica a tempo di quasi un anno di squalifica, può essere considerata alla luce di quanto riportato nel referto, da gesto di violenza consumata ad accesa protesta con contatto fisico.

In tal senso si è già espressa la Corte in presenza di spintonamenti, più o meno lievi, che non abbiano causato conseguenze fisiche apprezzabili e che abbiano determinato, al più l'arretramento di pochi metri dell'Arbitro.

Nella fattispecie, oltre allo spintonamento vi è stato anche il lancio di terriccio da terra verso il

direttore di gara, che veniva colpito ad una gamba senza conseguenze, e quindi la sanzione, combinando le due azioni, può essere contenuta al 30/6/2026.

La sanzione inflitta al calciatore Cennicola va ampiamente contenuta in quanto dal referto di gara non è dato ben comprendere quali siano le frasi concretamente minacciose che avrebbe indirizzato all'Arbitro.

Nel referto, più che riportare crudamente ed asetticamente i fatti, l'Arbitro si lascia andare a giudizi di valore che non consentono a chi giudica di qualificare il contenuto delle frasi di cui è rimasto destinatario, semplicemente perché non vengono riportate, così come non si comprende cosa voglia dire che il calciatore si sia avvicinato "subdolamente" alla sua persona.

Ciò posto si deve concludere che il comportamento del calciatore fu certamente irrispettoso ma non si può andare oltre tale censura e quindi la squalifica va portata da quattro a due gare.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Pifferi Marco, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Calabresi Fabio a 5 gare, la squalifica a carico del calciatore Caporusco Gabriele al 30/06/2026 e a carico del calciatore Cennicola Alessio a 2 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 22 gennaio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI,
GIUSEPPE SANSOLINI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

111) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LONGARINA TSS 1944 ASD, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE BRUNELLI ALESSANDRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.113 SGS DEL 30/12/2025
(Gara: LONGARINA TSS 1944 ASD – OSTIA MARE LIDO-CALCIO del 21/12/2025 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 252 del 23/01/2026

Con atto di reclamo la società Longarini ha impugnato la squalifica dell'allenatore Brunelli Alessandro per quattro gare, richiedendo di essere ascoltata. Il Presidente della Corte, rilevava il motivo di inammissibilità del gravame previsto dall'articolo 137 comma 3 del CGS, e lo comunicava alla reclamante che, però, insisteva nella richiesta di audizione e presentava articolata memoria sul punto. In buona sostanza, nell'atto integrativo, la reclamante sostiene che la previsione dell'articolo 137 comma 3 del CGS che inibisce i reclami avverso la squalifica dei tecnici inferiore ad un mese, non si applica alle squalifiche a giornate in quanto sanzione di specie diversa. A tal proposito, a titolo di esempio, rileva come, nella fattispecie, essendo intervenuta la squalifica a cavallo della sosta natalizia, la squalifica di un giorno superiore al mese, sarebbe stata reclamabile anche se concretamente meno afflittiva di quella di quattro giornate di gara, poiché in quello spazio temporale la squadra avrebbe disputato meno di quattro gare. Le argomentazioni della reclamante, pur ampiamente motivate e dettagliate, non meritano accoglimento. Non vi è dubbio che, innanzitutto, lo stesso Codice di Giustizia Sportiva operi una graduazione di afflittività per la squadra sanzionata tra le squalifiche dei calciatori e quelle dei tecnici. Mentre per le prime il divieto di reclamo è limitato alle squalifiche sino a due giornate di gara per le seconde il divieto è esteso alle squalifiche sino ad un mese. Segno evidente che il legislatore sportivo ha limitato in misura ben più stringente la reclamabilità delle sanzioni a carico dei tecnici rispetto a quella dei calciatori. Aderendo all'impostazione data dalla reclamante si avrebbe l'effetto esattamente opposto in quanto resterebbe il divieto di impugnazione per le squalifiche sino a due gare dei calciatori, mentre non vi sarebbe alcun divieto per le squalifiche a giornate per i tecnici. Non solo ma si arriverebbe all'assurdo che, non essendo prevista e nemmeno praticabile, tranne in casi limitati dal regolamento, la procedura d'urgenza per le squalifiche dei tecnici, ci si troverebbe nell'impossibilità di decidere in termini utili i gravami, dovendo rispettare le procedure per l'inoltro, l'avviso di discussione e la convocazione dei reclamanti. Né si rinviene in alcuna parte del Codice di Giustizia Sportiva una distinzione tra la squalifica a tempo e quella a giornate di gara, in relazione all'esecuzione delle sanzioni, a differenza della distinzione tra la squalifica e l'inibizione dei dirigenti, ove l'esecuzione delle sanzioni è normativamente distinta e con effetti diversi. In conclusione, una lettura aderente al dettato della norma e coordinata con il sistema sanzionatorio federale non può che portare alla conclusione che siano reclamabili le sanzioni di squalifica nei confronti dei tecnici superiori ad un mese ed a quattro giornate di gara. Ciò premesso, la Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 29 gennaio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, CHIARA CECINELLI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

114) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ OSTIANTICA CALCIO 1926, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SABATO MASSIMILIANO FINO AL 30/06/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.113 SGS DEL 30/12/2025

(Gara: SALARIA FOOTBALL CLUB – OSTIANTICA CALCIO 1926 del 21/12/2025 – Campionato Under 15 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 262 del 30/01/2026

Avverso la decisione del Giudice Sportivo c/o C.R. Lazio pubblicata con C.U. n.113/25, con la quale veniva comunicata l'inibizione sino al 30/06/2027 a carico del tesserato dirigente Massimiliano Sabato, proponeva reclamo la A.S.D. Ostiantica Calco 1926, chiedendo, in via principale, di voler applicare la sanzione, corretta, di cui all'art. 36 n.2 lett. a) del CGS e di voler applicare, altresì, le circostanze attenuanti ex art. 13 CGS; in via subordinata, chiedeva di voler applicare la sanzione, corretta, di cui all'art. 36 comma 2, lett. b) del CGS e di voler applicare le circostanze attenuanti ex art. 13 CGS; chiedeva, in ogni caso, di ridurre l'ammontare di detta sanzione nella misura ritenuta di Giustizia applicando le attenuanti ai sensi dell'art. 13 CGS. Il reclamo è parzialmente fondato. Osserva il Collegio che il comportamento tenuto dal sig. Sabato Massimiliano non integra pienamente una condotta violenta intenzionale diretta produrre una lesione personale al direttore di gara. Dagli atti risulta, infatti, che il tesserato Sabato ha avuto un lieve contatto fisico con l'arbitro, senza il connotato dell'aggressività finalizzata a produrre una lesione personale e senza aver costretto lo stesso arbitro a ricorrere a cure mediche. Il Collegio osserva che, nella fattispecie, non è ravvisabile l'elemento soggettivo dell'intenzionalità di produrre una lesione personale, né l'elemento oggettivo di un'azione incontrollata e aggressiva. Risulta inoltre dagli atti che il Sabato, nell'immediatezza della gara, porgeva formali scuse alla Sig.ra Domiziana Cardone, riconoscendo il proprio errore. In tale contesto, il Collegio ritiene equo ridurre la sanzione dell'inibizione fino al 31/12/2026. Ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'inibizione a carico del dirigente Sabato Massimiliano al 31/12/2026.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Chiara Cecinelli

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

116) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ STERPARO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MAURA VANNI PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.225 LND DEL 05/01/2026

(Gara: STERPARO – TERRACINA 1925 del 04/01/2026 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 262 del 30/01/2026

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Sterparo ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo che ha comminato al calciatore Vanna Mauro la squalifica per otto giornate di

gara. La reclamante sostiene che il calciatore, dolorante per un fallo subito, sarebbe stato avvicinato dall'Arbitro per verificare le condizioni ed in quel frangente avrebbe poggiato la mano sulla spalla del direttore di gara senza alcun intento violento o minaccioso e senza alcuna forza, non causando alcun fastidio. Nel referto di gara si può leggere che il calciatore avrebbe spinto l'Arbitro con una mano, senza farlo indietreggiare, con fare minaccioso. La Corte ritiene che, in questo caso, non possa essere applicata la sanzione minima edittale prevista dall'articolo 36 comma 1 lettera B del CGS. Invero la disposizione applica ai calciatori la sanzione "per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico" e nel caso di specie l'Arbitro non descrive alcuna condotta "gravemente irrispettosa" limitandosi a descrivere il solo contatto fisico, elevando poi un giudizio di valore ("fare minaccioso") non supportato da fatti specifici, quali frasi o gesti. Il comportamento del calciatore degrada quindi in irrispettoso, qualificando in tal modo il lieve contatto con una mano senza alcuna conseguenza, con la conseguente applicazione della sanzione edittale prevista dal comma A della stessa disposizione. Tutto ciò premesso, la Corte,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Maura Vanni a 4 gare.
Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

122) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GREGORIANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PENNA DANIELE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.237 LND DEL 14/01/2026
(Gara: REAL TIRRENO – GREGORIANA del 11/01/2025 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 262 del 30/01/2026

Avverso la sanzione della squalifica per cinque gare effettive, comminata dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore Penna Daniele, pubblicata con delibera in data 14/01/2026, a seguito della gara tra la Real Tirreno e A.S.D. Gregoriana, durante la quale il predetto tesserato veniva espulso dal campo di gioco per avere usato " *un linguaggio o faceva gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi*" nei confronti del direttore di gara, proponeva reclamo la Società ASD Gregoriana chiedendo l'annullamento della squalifica comminata o, in via subordinata, la riduzione della stessa. La Corte Sportiva di Appello osserva che il calciatore Penna Daniele, al momento dei fatti, si trovava seduto in panchina, essendo stato appena sostituito, e che il direttore di gara non udiva direttamente le presunte frasi ingiuriose, riferite esclusivamente dall'assistente posizionato nei pressi della panchina della A.S.D. Gregoriana. Inoltre, il calciatore non si era avvicinato al direttore di gara, il quale si trovava a circa 40 metri di distanza, né al termine della gara venivano rivolte frasi ingiuriose allo stesso direttore di gara. Anche il comportamento degli altri tesserati della A.S.D. Gregoriana dimostra la correttezza della squadra e dei suoi tesserati che giustificano una riduzione della squalifica comminata a tre giornate effettive. Alla luce delle predette considerazioni, si può ritenere accoglibile la richiesta del reclamante di riduzione della sanzione ai sensi dell'art. 13 CGS, in quanto il comportamento del calciatore non ravvisa un linguaggio minaccioso preciso. Tutto ciò premesso questa Corte d'Appello Sportiva Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Penna Daniele a 3 gare.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Chiara Cecinelli

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 5 febbraio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

124) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MONTI PRENESTINI 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE CANGIANO SALVATORE FINO AL 26/02/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.238 LND DEL 15/01/2026

(Gara: FERENTINO CALCIO ARL – MONTI PRENESTINI 1919 del 14/01/2026 – Coppa Italia Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 272 del 06/02/2026

Con delibera pubblicata in data 15 gennaio 2026 sul Comunicato Ufficiale n. 238 LND del Comitato Regionale Lazio, il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara Ferentino Calcio ARL – Monti Prenestini 1919 del 14 gennaio 2026, valevole per la Coppa Italia Eccellenza, irrogava all'allenatore Cangiano Salvatore la sanzione della squalifica fino al 26/02/2026, in relazione alla condotta tenuta nel corso dell'incontro, come descritta nel referto arbitrale. Avverso il suddetto provvedimento la società Monti Prenestini 1919 proponeva rituale reclamo, preceduto da tempestivo preannuncio, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta ad una sola giornata. La reclamante deduceva l'eccessiva gravità della sanzione irrogata in relazione ai fatti contestati, sostenendo che la condotta dell'allenatore, sig. Cangiano, non fosse connotata da atteggiamenti minacciosi nei confronti del Direttore di gara. Secondo quanto prospettato, il comportamento ascritto all'allenatore, pur potendo qualificarsi come irrispettoso, non avrebbe avuto carattere offensivo né minaccioso, risultando privo di qualsiasi intento lesivo del prestigio e dell'onorabilità dell'arbitro e riconducibile a mere manifestazioni di protesta avverso una decisione arbitrale non condivisa. La società reclamante avanzava richiesta di audizione, regolarmente espletata.

Alla riunione del 5 febbraio 2026, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunita in camera di consiglio, esaminava il reclamo in epigrafe, ascoltando la società.

Preliminarmente, la Corte procedeva all'esame del referto arbitrale, che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art. 61 del C.G.S. Dall'esame degli atti emergeva la condotta contestata all'allenatore Cangiano Salvatore, posta in essere nel corso della gara, per la quale il Giudice Sportivo aveva ritenuto congrua l'irrogazione della squalifica fino al 26/02/2026. Nello specifico, l'arbitro rileva come al 36° minuto del secondo tempo veniva richiamato dall'Assistente Arbitrale n. 1, il quale segnalava l'espulsione dell'allenatore Cangiano; quest'ultimo, alla comunicazione del provvedimento disciplinare, si avvicinava al direttore di gara a distanza ravvicinata di 50 centimetri, pronunciando la seguente espressione: *“sei una vergogna, non mi hai fischiato due rigori”*. Tale condotta, pur integrando un comportamento censurabile e rilevante sotto il profilo disciplinare ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a), del C.G.S., non appare connotata da contenuti gravemente minacciosi e intimidatori, pertanto, alla luce della normativa endofederale nonché del materiale svolgersi dei fatti, la sanzione comminata può essere ridotta alla misura stabilita nel dispositivo. Tanto premesso, questa Corte Sportiva D'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Cangiano Salvatore al 6/02/2026.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Barbara Studer

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

132) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GAP SSD ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE MARIELLO MASSIMILIANO PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARIELLO MARCO PER 7 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.152 C5 DEL 21/01/2026

(Gara: VIRTUS ANGUILLARA FUTSAL – GAP SSD ARL del 17/01/2026 – Campionato Calcio a 5 Serie C1 Maschile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 272 del 06/02/2026

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali di gara, il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato con C.U. n. 152 C5 del 21/01/2026 e il reclamo proposto dalla società GAP SSD ARL, osserva quanto segue.

Nella riunione del 05.02.2026, svoltasi con modalità a distanza, veniva altresì udita la società reclamante, la quale insisteva per l'accoglimento del gravame e per l'integrale annullamento dei provvedimenti disciplinari impugnati, ribadendo le argomentazioni già svolte nell'atto di reclamo.

In via preliminare, con riferimento alla squalifica irrogata all'allenatore Mariello Massimiliano per quattro gare effettive, occorre rilevare l'inammissibilità del gravame.

L'art. 137, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC dispone che non sono impugnabili dinanzi alla Corte Sportiva di Appello le sanzioni di squalifica inflitte ai tecnici di durata inferiore ad un mese.

La ratio della disposizione è quella di delimitare l'ambito oggettivo dei reclami in materia disciplinare, escludendo la possibilità di sindacato in grado di appello per sanzioni di modesta entità, in un'ottica di economia processuale e di stabilità delle decisioni di primo grado.

Nel caso di specie, la squalifica irrogata all'allenatore, quantificata in quattro gare effettive, è pacificamente inferiore al limite temporale del mese previsto dalla norma citata, con conseguente preclusione dell'esame nel merito delle doglianze articolate dalla società reclamante, anche con riferimento alla dedotta impossibilità per la terna arbitrale di percepire le espressioni ingiuriose contestate.

Ne deriva che il reclamo, sul punto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 137, comma 3, C.G.S., senza possibilità di scrutinio del merito.

Diversamente deve valutarsi la posizione del calciatore Mariello Marco, sanzionato con la squalifica per sette gare effettive ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., per avere colpito con un calcio al petto un avversario ed aver successivamente rivolto espressioni gravemente offensive all'indirizzo dell'arbitro al termine della gara.

La società reclamante ha dedotto una differente ricostruzione dei fatti, sostenendo che il gesto del calciatore sarebbe stato determinato dall'esigenza di liberarsi dall'avversario che, cadendogli addosso, avrebbe provocato una torsione dolorosa della caviglia sinistra, e che l'allontanamento sarebbe avvenuto mediante un movimento della gamba destra diretto alla coscia dell'avversario, senza intento violento.

Ha inoltre contestato la sussistenza delle espressioni offensive nei confronti dell'arbitro, affermando che il calciatore si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni in ordine al provvedimento adottato.

Al riguardo, la Corte rileva che il referto arbitrale, ai sensi dell'art. 61 C.G.S., fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione della gara, salvo che sia fornita prova contraria particolarmente rigorosa, nella specie non emergente dagli atti.

Dal rapporto di gara risulta inequivocabilmente che il calciatore ha colpito l'avversario con un calcio all'altezza del petto e che, al termine dell'incontro, si è portato nei pressi degli spogliatoi rivolgendo al direttore di gara espressioni gravemente offensive e reiterate.

Tuttavia, pur dovendosi attribuire prevalenza probatoria al referto ufficiale, la Corte ritiene di poter valutare, in termini attenuanti, la particolare dinamica dell'episodio iniziale, così come prospettata dalla società reclamante, nella parte in cui si riferisce ad una situazione di contatto a terra e ad una possibile reazione istintiva volta a sottrarsi ad una condizione di dolore fisico.

Tale circostanza, pur non escludendo la rilevanza disciplinare della condotta, consente di ridimensionarne in parte la gravità sotto il profilo dell'intenzionalità lesiva.

Resta, per contro, pienamente confermata la condotta successiva tenuta dal calciatore nei confronti dell'arbitro, connotata da espressioni gravemente offensive e plurime, idonee a ledere il prestigio e l'autorità dell'ufficiale di gara, integrando una violazione grave dei doveri di lealtà, correttezza e rispetto sanciti dall'ordinamento sportivo.

Per tali motivi, questa Corte D'Appello Sportiva Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Mariello Massimiliano, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere, altresì, parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Mariello Marco a 6 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Barbara Studer

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI,
GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

128) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ARCE 1932, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VERON NICOLAS PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.248 LND DEL 21/01/2026

(Gara: TERRACINA 1925 – ARCE 1932 del 18/01/2026 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 272 del 06/02/2026

La USD ARCE 1932 propone appello avverso la squalifica inflitta al calciatore Veron Nicolas per n.3 gare con il C.U. indicato in oggetto, in quanto ritiene che il provvedimento disciplinare di cui sopra debba essere contestualizzato alla dinamica che ha portato il Direttore di Gara all'espulsione del calciatore. La reclamante pone in evidenza che a seguito di una rete annullata per fuorigioco, giustamente secondo la Società, il calciatore Veron, nonostante il fischio dell'arbitro, calciava comunque a rete e veniva giustamente ammonito per la seconda volta e quindi espulso. Alla notifica del provvedimento, il calciatore Veron, convinto di non essere in fuorigioco, a una distanza di circa venti metri, seppur in modo energico, sosteneva di non aver calciato a rete dopo il fischio arbitrale, ma che nel calciare a rete di non essere riuscito a fermarsi in tempo a seguito del fischio arbitrale. La reclamante sostiene che la gestualità successiva del Veron dopo l'espulsione non può essere configurata come atteggiamento minaccioso, non essendosi verificato alcun episodio intimidatorio nei confronti dell'arbitro. Proprio per tale considerazione la reclamante sostiene che per quanto accaduto in campo la sanzione verso il Veron sia da ritenersi eccessiva e vada adeguatamente ridimensionata.

Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, dopo aver letto nei dettagli il ricorso e con attenzione quanto scritto dall'arbitro nel proprio rapporto, ritiene che l'atteggiamento del calciatore si possa sintetizzare come una sorta di reiterata protesta, in quanto lo stesso si allontanava molto lentamente dal terreno di gioco, provocando una interruzione nello svolgimento della gara in questione.

Ciò detto, questa Corte ritiene che le argomentazioni poste in essere dalla Società Arce possano essere prese in considerazione, per cui la sanzione stessa inflitta al calciatore possa essere lievemente modificata. Pertanto questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Veron Nicolas a 2 gare.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

129) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ UNDICI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TESTI DIEGO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.249 LND DEL 22/01/2026
(Gara: TORBELLAMONACA FIDELIS – UNDICI CALCIO del 18/01/2026 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 272 del 06/02/2026

La società USD Undici calcio propone appello avverso la squalifica inflitta per quattro gare al calciatore Testi Diego dal GS del CR Lazio con il CU in indicato in oggetto. A motivo di quanto sopra la ricorrente espone i fatti come sono presumibilmente realmente accaduti: ormai alla fine del primo tempo a seguito di un fallo fischiato a sfavore della nostra squadra la società di casa realizzava una rete e nell'occasione il calciatore Diego testi veniva espulso con cartellino rosso per proteste per aver pronunciato la seguente frase:” vedi che cazzo succede a fischiare un fallo inesistente”. Tale espressione secondo la ricorrente non può che essere considerata che una semplice protesta e non un comportamento offensivo irrispettoso nei confronti dell'arbitro o di altri soggetti. Precisa altresì che il calciatore in questione dopo l'espulsione è rimasto costantemente fuori dal terreno di gioco senza uscire e rientrare ripetutamente campo, attenendosi quindi alle disposizioni impartite dall'arbitro. Fa infine presente che la società avversaria Torbellamonaca si dichiara disponibile a testimoniare per confermare quanto avanzato dalla reclamante. Per tutti i motivi sopra riportati, la USD Undici calcio chiede l'annullamento della sanzione, o in subordine la riduzione della stessa, da riportare secondo equi parametri.

Questa Corte Sportiva preliminarmente fa presente che secondo le norme vigenti non sono ammesse prove testimoniali per casi come quello riportato dalla reclamante. Detto ciò questa Corte ha esaminato con attenzione sia il ricorso che il referto arbitrale della gara. Il Direttore di gara riporta l'episodio evidenziando come il calciatore Testi gli abbia testualmente gridato: “Non capisci un cazzo, guarda come un fallo inesistente porta al gol, coglione!”. A seguito dell'espulsione, ritardava l'uscita dal terreno di gioco, e durante tutto il secondo tempo entrava ed usciva ripetutamente dal cancello antistante il terreno di gioco.

Considerato tutto ciò, questa Corte ritiene che la sanzione sia del tutto congrua visto il comportamento ingiurioso ed antisportivo del calciatore Testi, in relazione al contenuto della norma di cui all'art.36 comma a lettera 1 del CGS. Si ribadisce inoltre che in caso di difformità tra evidenze della reclamante e referto arbitrale, prevalga sempre quest'ultimo come fonte privilegiata di prova. Conseguentemente questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

130) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO MORENA SSDARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE LANNI RICCARDO FINO AL 20/03/2026, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DEREDDA SIMONE FINO AL 31/10/2026, A CARICO DEL CALCIATORE CONTE GABRIEL PER 4 GARE, A CARICO DEL CALCIATORE LANNI CRISTIANO PER 2 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE SALONNA DAVIDE PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.249 LND DEL 22/01/2026

(Gara: ATLETICO MONTEPORZIO – ATLETICO MORENA SSDARL del 17/01/2026 – Campionato Under 19 “B” Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 272 del 06/02/2026

L'Atletico Morena SSDARL ha impugnato innanzi a Questa Corte il provvedimento emesso dal Giudice con C.U. n. 249 LND del 22/01/2026, con il quale venivano irrogate l'inibizione a carico del Dirigente Lanni Riccardo fino al 20/03/2026 *“per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)”*, la squalifica a carico del calciatore Deredda Simone fino al 31/10/2026 *“per aver avvicinato il direttore di gara, spintonandolo con il petto rivolgendogli nel contempo espressioni offensive e minacciose (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)”*, la squalifica per 4 gare a carico del calciatore Conte Gabriel *“Per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)”*, la squalifica nei confronti dei giocatori Lanni Cristiano e Salonna Davide, rispettivamente, per 2 gare ed 1 gara. In sede di gravame la reclamante segnalava che il Direttore di gara, nel corso dell'incontro e per tutta la sua durata, anche nelle fasi preliminari di riconoscimento, *“ave[sse] tenuto inspiegabilmente un atteggiamento complessivamente non conforme al ruolo ricoperto, alquanto provocatorio e caratterizzato da modalità di gestione percepite come intimidatorie nei confronti dei calciatori e dello staff tecnico dell'Atletico Moreno”*. A dire della reclamante, *“L'andamento disciplinare adottato dal Direttore di gara ha determinato provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati dell'Atletico Moreno.”* Concludeva la società per la richiesta di attenuazione delle pene inflitte ai tesserati sanzionati, ritenendole *“compromissorie, inique, spropositate e soprattutto avvilenti rispetto al comportamento disarmante assunto dai nostri Atleti e Dirigenti”*. Con memorie integrative ribadiva la necessità di richiedere l'attenuazione delle sanzioni inflitte ai propri tesserati, evidenziando, in particolare, *l'atteggiamento provocatorio ed irriverente del Direttore di gara che ha condito ogni decisione dallo stesso presa in quelle occasioni.”* Preliminarmente si rileva l'inammissibilità del reclamo con riferimento alle posizioni dei calciatori Lanni Cristiano e Salonna Davide, in quanto sanzionati con squalifiche non reclamabili ai sensi dell'art. 137, comma 3, lett. a), CGS. Sono, invece, da rigettare le richieste formulate con riguardo al calciatore Conte Gabriel, rispetto al quale la squalifica per 4 giornate appare congrua e proporzionata rispetto al comportamento a quest'ultimo ascritto, essendo conforme al minimo edittale previsto dall'art. 36, comma, 1 lett. a) del CGS, per la condotta ingiuriosa o irrispettosa. Le medesime considerazioni valgono, invero, per l'inibizione a carico del Dirigente Lanni Riccardo, rispetto al quale le argomentazioni prospettate nel reclamo risultano apodittiche, oltre che in netto contrasto con gli atti di gara. Nel caso di specie emerge dal referto arbitrale – fonte privilegiata di prova – che il predetto allenatore ha posto in essere una condotta che si è concretizzata in proteste ed atteggiamenti irrispettosi e frasi offensive profferite nei confronti del direttore di gara, per la quale risulta congrua l'inibizione per 4 gare, come previsto dal sopra richiamato art. 36

C.G.S. Deve, al riguardo, osservarsi che il referto arbitrale, ai sensi dell'art. 61 CGS, costituisce fonte di prova privilegiata, non rilevando, pertanto, in esso elementi idonei a comprometterne la valenza probatoria. Questa Corte ritiene, quindi, la condotta contestata al Dirigente pienamente accertata. Sono, invece, assumibili le argomentazioni addotte dalla reclamante con riferimento al calciatore Deredda Simone, squalificato sino al 31/10/2026. Infatti, con riguardo alla posizione del suddetto giocatore, la condotta valutata dal Giudice Sportivo risulta sanzionata in modo eccessivo rispetto all'entità dei fatti, così come risultanti dal referto di gara, di guisa che appare possibile addivenire ad un ridimensionamento di quest'ultima sanzione. Quanto alle immagini pubblicate sul profilo social e pubblico riconducibili alla persona dell'Arbitro, richiamate dalla odierna reclamante a conforto della propria posizione, si osserva che l'art. 58, comma 1, CGS prevede che i mezzi di prova audiovisivi possano essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva *“nei casi previsti dall'ordinamento federale”*, mentre il successivo art. 61 individua espressamente

i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all'ipotesi di erronea ammonizione o espulsione *"di un soggetto diverso dall'autore di una data infrazione"* (comma 2) o *"limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema"* (comma 6). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all'infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente indicate, non è consentito l'utilizzo dei filmati audiovisivi (Corte federale d'appello, sez. I, n.2/2022-2023). Ne consegue che nel caso di che trattasi, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dal sopra citato art. 58, comma 1, CGS, l'utilizzo delle immagini menzionate non è ammissibile. Parimenti inammissibile deve ritenersi la richiesta, formulata dalla società, di audizione degli atleti partecipanti e del capitano della squadra reclamante, Ianni Cristiano, in quanto non ritenuta necessaria ai sensi dell'art. 60 C.G.S. Per tali ragioni, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dei calciatori Lanni Cristiano e Salonna Davide, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Deredda Simone al 30/06/2026, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

133) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CIOLI ARICCIA C5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE KOLA ERVIN FINO AL 20/03/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.152 C5 DEL 21/01/2026

(Gara: ECOCITY FUTSAL GENZANO – CIOLI ARICCIA C5 del 18/01/2026 – Campionato Under 15 C5 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 272 del 06/02/2026

La società Cioli Ariccia impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale del Lazio, il provvedimento emesso dal Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva inflitta l'inibizione a carico del dirigente Kola Ervin sino al 20/03/2026 per aver rivolto all'arbitro, a fine gara, espressioni ingiuriose. La Società reclamante nel proprio ricorso, evidenziava che vi era stato uno scambio di persona da parte dell'arbitro, in quanto, a fine gara, le offese a quest'ultimo non erano state rivolte dal dirigente Ervin Kola, bensì da calciatori della squadra avversaria non identificati dall'arbitro perché posizionati alle sue spalle; per tale motivo chiedeva l'annullamento della sanzione in oggetto. Questa Corte, riunitasi da remoto in data 05/02/2026, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il reclamo non possa essere accolto. Dal referto arbitrale che, come è noto, costituisce piena prova circa i fatti accaduti ed i comportamenti tenuti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (ex art. 61 c1 c.g.s.), emerge che, dopo il triplice fischio, il dirigente Ervin Kola entrava sul terreno di gioco ed avvicinandosi all'arbitro teneva nei suoi confronti una condotta irrispettosa ed ingiuriosa. Alla luce di tale comportamento deprecabile, assunto dal predetto dirigente, appare congrua l'entità della sanzione applicata ex art. 36, comma 2 c.g.s. dal Giudice sportivo di 1° grado, né sussistono i presupposti per poter ridurre la stessa in quanto la società non ha presentato elementi probatori (circostante attenuanti) tali da giustificare una riduzione. Per tutto quanto detto, il Collegio giudicante

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 10 febbraio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO ZACCAGNINI

Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI,

137) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ COMUNALE CIVITELLESE 2015, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.249 LND DEL 22/01/2026

(Gara: COMUNALE CIVITELLESE 2015 – CINETO ROMANO 1974 del 18/01/2026 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 278 del 11/02/2026

La società ASD Polisportiva Comunale Civitellese 2015 propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata con Comunicato Ufficiale n.249 del 22/01/2026 - Attività di Lega Nazionale Dilettanti che, con riferimento alla gara Comunale Civitellese 2015 contro Cineto Romano 1974 del 18/01/2026, sospesa al 44° del secondo tempo regolamentare per la rissa scoppiata in campo e sugli spalti [*“verificato che sul terreno di gioco eravamo rimasti io e pochi altri componenti delle due squadre, ho ritenuto la gara impossibile da continuare per la mancanza di calciatori e per la difficile situazione che si era venuta a creare”* - cfr. supplemento integrativo dell'arbitro] deliberava di *“omissis...infliggere alle società Comunale Civitellese 2015 e Cineto Romano 1974 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l'ammenda di euro 200,00 ...omissis..”*. Lamenta la reclamante, in primo luogo, che la motivazione che ha indotto l'arbitro alla decisione di sospendere la gara, ossia la *“mancanza di calciatori”*, risulterebbe ingiusta ed errata quantomeno nei confronti della Civitellese per l'assorbente motivo che la squadra, al momento della sospensione, era composta in campo di n. 07 giocatori nel rispetto del limite fissato dal regolamento. La sospensione della gara in questione non può pertanto essere addebitata alla reclamante. In secondo luogo ed a maggior ragione, *“il diverbio tra i giocatori è avvenuto fuori dall'area di competenza della Civitellese e non può essere imputata alla stessa”* (cfr. reclamo). Veniva ascoltata la società che ribadiva le proprie ragioni ed insisteva nelle proprie richieste di annullamento e/o comunque revisione delle sanzioni inflitte. Letto il referto arbitrale ed il successivo supplemento integrativo, il reclamo è infondato. La gara in questione (cfr. il referto ed il supplemento integrativo dell'arbitro) è stata contraddistinta da una serie di atti di violenza, scatenatisi al 44° del secondo tempo regolamentare, che hanno visto protagonisti (tra loro difficilmente distinguibili) calciatori, tecnici, dirigenti e non tesserati che assistevano alla gara di entrambe le squadre. La rissa è una chiara violazione dell'**art. 4 comma 1 C.G.S., ossia dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”, secondo il quale i** tesserati e le società devono comportarsi appunto secondo lealtà e correttezza. La punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 a tavolino per entrambe le squadre è una sanzione applicabile quando il comportamento rissoso coinvolge tesserati di entrambe le compagini, rendendo impossibile la prosecuzione dell'incontro. Nella fattispecie, appaiono correttamente comminate, in condivisibile applicazione dell'art. 10, commi 1 e 3, C.G.S., tanto la sanzione sportiva della perdita della gara a carico di entrambe le società quanto la sanzione dell'ammenda. Per il motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giuseppe Sansolini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Zaccagnini

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
 Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI,
 LIVIO ZACCAGNINI

138) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPORTING SAN CESAREO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO AMMENDA DI EURO 250,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DI GENOVA ROMOLO FINO AL 24/04/2026 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI RUZZA GABRIELE PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.249 LND DEL 22/01/2026

(Gara: CITTA DI ANAGNI CALCIO – SPORTING SAN CESAREO del 17/01/2026 – Campionato Under 19 “B” Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 278 del 11/02/2026

La ASD Sporting San Cesareo proponeva reclamo avverso la decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 249 del 22/01/2026 - Attività di Lega Nazionale Dilettanti del seguente preciso tenore: 1. “INIBIZIONE FINO AL 24 APRILE 2026. ROMOLO DI GENOVA (SPORTING SAN CESAREO) Per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco, rivolgeva all'arbitro espressioni blasfeme ed offensive...omissis...Successivamente nell'intervallo, presente indebitamente nell'area spogliatoi, avvicinava l'arbitro rivolgendogli ulteriori offese...omissis...rientrava indebitamente sul terreno di gioco assumendo comportamento gravemente irrispettoso.” 2. EURO 250,00 SPORTING SAN CESAREO. “Perché al 50° del secondo tempo l'arbitro era costretto a interrompere la gara temporaneamente a causa di una violenta zuffa tra tesserati della società sul terreno di gioco e sostenitori sulla tribuna” 3. SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE. DI RUZZA GABRIELE. “Per aver strattonato per la maglia ed al collo un dirigente avversario, colpendolo con ripetuti pugni al volto, allo stomaco e mordendolo ad un braccio causandogli fuoriuscita di sangue”. Esponeva la reclamante, per un verso, che l'arbitro avrebbe male interpretato il comportamento e le espressioni del dirigente Romolo Di Genova e che, per altro verso, il Giudice Sportivo di primo grado non avrebbe tenuto conto che il calciatore Di Ruzza (di anni 18) era stato aggredito da un dirigente della squadra avversaria di casa (Anagni Calcio) e che aveva solamente reagito difendendosi come meglio poteva. Ascoltata la società, quest'ultima chiedeva la revisione/riduzione delle sanzioni inflitte.

Letto il referto arbitrale che ha, come noto, natura *fidefaciente*, il reclamo è parzialmente fondato. A seguito della rissa intervenuta al 50° del secondo tempo, che ha causato l'interruzione temporanea della partita, emerge dalla narrazione del direttore di gara che Proietti Damiano (dirigente dell'Anagni Calcio) “prende per il collo e la maglia Di Ruzza Gabriele, aggredendolo, tirando cazzotti ad altezza volto di forte intensità ...omissis... Di Ruzza Gabriele risponde con cazzotti al volto di media forte intensità ...omissis... Nonostante il portiere cada a terra Proietti Damiano sferra ulteriori cazzotti...”. Orbene, ad avviso di questa Corte è applicabile nella fattispecie l'attenuante di cui all'art. 13 comma 1 lettera a) C.G.S., risultando di tutta evidenza che il calciatore Di Ruzza sia stato costretto a difendersi dalla scomposta aggressione altrui, per di più proveniente da un “dirigente” dell'altra squadra. Quanto al resto, sia la squalifica del tesserato Romolo di Genova per comportamento particolarmente irrispettoso sia l'ammenda comminata per l'interruzione temporanea della partita a causa della rissa che ha coinvolto tesserati di entrambe le società sono corrette e proporzionate. Per i motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Di Ruzza Gabriele a 5 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
 F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
 F.to Livio Proietti

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI,
GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

**140) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIGOR PERCONTI, AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE BUTTARONI GIACOMO
PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO
CON C.U. N.134 SGS DEL 29/01/2026**

**(Gara: REAL LATINA – VIGOR PERCONTI del 24/01/2026 – Campionato Under 16 Regionale
Eccellenza)**

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 278 del 11/02/2026

La reclamante ha impugnato la sanzione in epigrafe rilevando la sua eccessività, deducendo che l'autore del comportamento incriminato non fosse il proprio allenatore ma, bensì, un tesserato dell'altra società, anch'esso presente in panchina ed espulso pochi minuti dopo l'allontanamento del sig. Buttaroni.

A riguardo, il referto arbitrale descrive accuratamente la condotta del sanzionato che, già espulso per comportamento non regolamentare, teneva un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

Non si evincono altresì dal referto elementi utili e sufficienti per accettare la tesi dello scambio di persona avanzata dalla reclamante; anzi, il direttore di gara nel suo referto identifica inequivocabilmente il sig. Buttaroni come l'autore del comportamento incriminato.

L'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare.

Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. secondo cui ai calciatori e ai tecnici è inflitta come sanzione minima la squalifica per 4 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara, a cui va aggiunta la squalifica per 1 giornata per comportamento non regolamentare.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

143) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SCAURI MARINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE PAGLIUCA MARIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.259 LND DEL 29/01/2026

(Gara: SS. PIETRO E PAOLO – SCAURI MARINA del 25/01/2026 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 278 del 11/02/2026

Visto il reclamo presentato dalla società Scauri Marina;
esaminati gli atti ufficiali;
preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara.
Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma lì 20 febbraio 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantageggiato